FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO ED IL RECUPERO DELLE VILLE VENETE

# Art. 4

## Determinazione del contributo - Copertura finanziaria

Il contributo di cui all'articolo 1 e' determinato per gli anni 1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui. All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per le Ville venete". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 17 agosto 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete |
| Estremi | Legge 23 luglio 1991, n. 233 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamenti-per-il-restauro-ed-il-recupero-delle-ville-venete/art-4-determinazione-del-contributo-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it